


ANDAMENTO DELLE SENTENZE NEL PERIODO 2003-2013




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Il 75% dei ricorsi è stato deciso dalla sezione in formazione di tre giudici che ha adottato complessivamente 219 sentenze.

Nell'ambito delle sette categorie¹⁶ di ricorsi individuate dalla Corte per concentrare maggiori risorse sugli affari più importanti, si registrano complessivamente nell'anno 2013, tra i c.d. "ricorsi prioritari" (ricompresi nelle prime tre categorie), 7.525 ricorsi pendenti (figura 5).

¹⁶ La I categoria comprende i casi urgenti (che comportino specialmente rischio per la vita o per la salute del ricorrente; altre circostanze legate alla situazione personale o familiare; in particolare quando è in gioco il benessere dei bambini; misure provvisorie domandate ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte europea).

La II categoria comprende i casi che sollevano questioni suscettibili di avere un'incidenza sull'efficacia del sistema della Convenzione (specialmente un problema strutturale o situazione endemica che la Corte non ha avuto ancora l'occasione di esaminare; procedure di sentenza pilota) o casi che sollevano una questione importante di interesse generale (principalmente una questione grave suscettibile di avere ripercussioni maggiori sui sistemi giuridici interni o europei); affari interstatali.



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

La III categoria comprende i casi comportanti *prima facie* doglianze principali riconducibili agli articoli 2, 3, 4 o 5, paragrafo 1, della Convenzione, indipendentemente da loro carattere ripetitivo o meno, e che hanno dato luogo a minacce dirette per l'integrità psichica e la dignità delle persone.

La IV categoria contiene i casi potenzialmente ben fondati nell'ambito degli altri articoli.

La V categoria comprende ricorsi riguardanti questioni già trattate in una sentenza pilota o in sentenze di principio ("affari ripetitivi").

La VI categoria riguarda i ricorsi che sollevano un problema di ricevibilità

La VII categoria contiene i ricorsi manifestamente irricevibili sottoposti ad un comitato.

Il numero di ricorsi prioritari trattati nel 2013 è diminuito del 12,7% rispetto al 2012; in diminuzione, del 31%, anche il numero di ricorsi prioritari dichiarati irricevibili o radiati dal ruolo.¹⁷

Si conferma anche per il 2013, con 1.591 istanze, la riduzione rispetto all'anno precedente (1.973) del numero totale di decisioni relative all'applicazione delle misure provvisorie di cui all'articolo 39 del Regolamento della Corte (-19%)¹⁸. La Corte ha accolto 108 istanze (contro le 103 del 2012, con un aumento del 5%) e ne ha radiate 817 (erano state 1.203 nel 2012, con una diminuzione del 32%). Segnale, anche questo, di un trend indicativo dei progressi del dialogo tra la Corte e i Paesi membri.

Permane in diminuzione l'andamento del rapporto tra i ricorsi attribuiti ad una formazione giudiziaria e le sentenze pronunciate nell'anno 2013, come si evince, per le ultime annualità, dal grafico che segue (figura 6).

¹⁷ Uno dei fattori che giustifica la diminuzione in confronto al 2012 è rappresentato dal fatto che, nell'anno in esame, un gran numero di casi relativi alle espulsioni verso la Somalia è stato radiato dal ruolo.


¹⁸ Articolo 39 - Misure provvisorie (nel testo modificato, da ultimo, il 14 gennaio 2013)

"1. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d'ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura.

2. All'occorrenza, il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell'ambito di una causa.


3. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare le parti a fornire informazioni su eventuali questioni relative all'attuazione delle misure provvisorie indicate.

4. Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici di permanenza per decidere sulle richieste di misure provvisorie."




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

L'evoluzione dell'attività della Corte ed il rapporto tra i ricorsi pendenti e quelli attribuiti ad un organo giudicante nel corso degli ultimi 10 anni sono rappresentati dalla figura 7.




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

L'esame delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti degli Stati membri presenta la Russia al primo posto con 119 sentenze, seguita, con un piccolo distacco, dalla Turchia (118), dalla Romania (83), dall'Ucraina (65), dall'Ungheria (40), dall'Italia (34), dalla Grecia (32), dalla Francia (28), dalla Bulgaria (25) ed, infine, dalla Slovenia (24) (figura 8).



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Dall'analisi delle condanne pronunciate nei confronti di tutti gli Stati risulta, al primo posto, per il maggior numero di violazioni accertate, il diritto ad un processo equo (tutelato dall'articolo 6 della Convenzione) con una percentuale di 30,05 punti, seguito dal divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (articolo 3), con 18,45 punti percentuali; al terzo posto il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5) con il 15,97 per cento; quindi il diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13) con 8,83 per cento; il diritto al rispetto della proprietà (articolo 1, Protocollo 1) con 7,80 per cento e il diritto alla vita (articolo 2), con 6,13 punti percentuali. Le altre violazioni sono incluse nella quota del 12,76 per cento (figura 9).



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

2. LA POSIZIONE ITALIANA

2.1. L'andamento del contenzioso nei confronti dell'Italia


Come già detto, risulta tendenzialmente stabile la posizione dell'Italia rispetto all'andamento generale dei ricorsi pendenti con circa 14.400 affari (erano 14.200 nel 2012 e 13.750 nel 2011), nonostante la controtendenza generale del contenzioso europeo che, anche per l'anno in esame, ha registrato una costante riduzione del numero dei casi pendenti.

La leggera crescita del volume dei ricorsi pendenti contro l'Italia (1,3%), è da imputare ancora una volta al contenzioso seriale ed in particolare a quello originato dal fenomeno dell'eccessiva durata dei processi, oggetto di numerose pronunce da parte della Corte europea, anche sotto il profilo del ritardo nell'esecuzione dei decreti "Pinto".

Come si è riferito nella Relazione al Parlamento per l'anno 2012, da lungo tempo i giudici europei sollecitano un risolutivo intervento del Governo italiano su questo fenomeno, accentuato ancora più dal collegato ritardo nell'esecuzione dei decreti *ex lege* Pinto, ricordando che le autorità nazionali hanno il dovere di munirsi di tutti i mezzi adeguati e sufficienti che permettano di garantire il rispetto degli obblighi che incombono in virtù dell'adesione alla Convenzione. Tutto ciò, anche al fine di evitare che il ruolo della Corte venga appesantito da un numero eccessivo di ricorsi ripetitivi.

Seguendo le indicazioni della Corte, il Governo italiano, con l'obiettivo di abbattere il contenzioso seriale pendente, ha approvato un piano d'azione - tuttora in atto - per la chiusura di oltre 7.000 casi ripetitivi, riguardanti per lo più il ritardo nei pagamenti degli equi indennizzi Pinto. (Per la trattazione sul piano Pinto si rinvia al capitolo V, paragrafo 4.1.).

Sono diminuiti, invece, i ricorsi comunicati al Governo che da 965 dell'anno 2012 sono passati a 804 nell'anno 2013 (il 6% del totale), grazie al meccanismo di filtraggio messo in atto dalla Corte, come pure è diminuito il numero dei ricorsi dichiarati ricevibili al primo vaglio, passati a 31 rispetto ai 49 della precedente annualità (figura 10).



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

2.2. Tipologia degli affari pendenti

Il numero rilevante di casi pendenti nei confronti dell'Italia è addebitabile, da un lato al perdurare del fenomeno del contenzioso seriale che fatica ad essere eliminato, dall'altro all'emergenza di nuove tematiche, che nel 2013, hanno evidenziato ed accentuato i vulnus presenti nel sistema giuridico italiano, nella tutela dei diritti umani.

Ricorsi in tema di tutela della vita e alla salute, di difesa dell'ambiente, di riconoscimento dei diritti di autodeterminazione della persona, che si aggiungono a quelli ormai ben noti in materia di condizioni di detenzione, di diritto di asilo, di interferenze legislative su processi in atto, segnano le nuove sfide che l'ordinamento interno è impegnato ad affrontare, affinché si giunga ad uno standard elevato di salvaguardia dei diritti umani e di rafforzamento degli strumenti di garanzia.

2.2.1. I casi seriali

La stragrande maggioranza del contenzioso in atto, riguarda dunque casi seriali. A fronte dei 14.400 ricorsi pendenti, circa 10.000 casi attengono all'eccessiva lentezza dei processi: tra questi,

oltre 7.000 concernono il fenomeno del ritardo nella liquidazione degli indennizzi accordati ai sensi della legge Pinto.

Oltre 4.000 sono, invece, i ricorsi pendenti¹⁹ in materia di condizioni di detenzione riconducibili alla sentenza "pilota" sul caso *Torreggiani ed altri c. Italia* (infra, capitolo IV, paragrafo 1.1). Di questi circa 1600 sono già stati ritenuti ricevibili e attendono di essere comunicati al Governo²⁰: la chiusura di questi ricorsi è strettamente legata all'effettività e sufficienza delle misure adottate dal piano d'azione posto in essere in esecuzione della sentenza *Torreggiani* (infra, capitolo V, paragrafo 4.2).

Questi dati forniscono l'esatta percezione di come la chiusura di queste tipologie di controversie seriali consentirebbe all'Italia di poter gestire e considerare "fisiologica" la restante pendenza di circa 3.000/3.500 ricorsi.

Tra le altre tipologie di contestazioni, si segnalano, per il loro consistente numero, i ricorsi analoghi a casi già decisi dalla Corte europea con sentenze sfavorevoli per l'Italia:

- i ricorsi proposti da soggetti affetti da emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, nonché da vaccinazioni obbligatorie, che rivendicano il diritto ad accedere, in condizione di parità di trattamento, ai risarcimenti di cui hanno beneficiato analoghe categorie di soggetti. Sulla problematica la Corte europea è intervenuta con la sentenza del 1° dicembre 2009 (*G.N. ed altri c. Italia*), nella quale ha accertato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), sotto il profilo procedurale, per l'eccessiva durata del giudizio di risarcimento del danno promosso dai ricorrenti talassemici o eredi di talassemici, nonché dell'articolo 14 (divieto di discriminazione), congiuntamente all'articolo 2, per l'ingiustificata disparità di trattamento subita rispetto agli emofiliaci o eredi di emofiliaci, destinatari dell'accordo transattivo concluso dal Ministero della salute, sulla base della legge 20 giugno 2003, n. 141.

I ricorsi pendenti in materia sono 395, ma la platea dei potenziali aventi diritto riguarda circa 7000 persone, escluse dalle stipulande transazioni a chiusura delle controversie pendenti, autorizzate dal Ministero della salute sulla base di criteri più restrittivi di quelli richiesti dal primo accordo transattivo concluso.

¹⁹ Il numero è, peraltro, in continuo aumento: solo nel maggio del corrente anno sono stati trasmessi alla Corte 450 nuovi ricorsi.

²⁰ Circa il 98% dei ricorsi in materia, posseggono i requisiti per superare il filtro amministrativo operato dalla cancelleria della Corte per essere ritenuti ricevibili.

- i ricorsi proposti da pensionati, ex dipendenti del Banco di Napoli, che hanno subito gli effetti retroattivi prodotti dall'interpretazione autentica resa dalla legge n. 243 del 2004. In materia, la Corte Edu è già intervenuta con la sentenza *Arras ed altri c. Italia* del 14 febbraio 2012, sanzionando l'ingerenza del legislatore, sui giudizi in corso, come lesiva del diritto dei ricorrenti all'equo processo e condannando lo Stato al pagamento a titolo di equa soddisfazione di importi variabili da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro. I casi attualmente pendenti sono circa 900.

- il contenzioso riguardante il computo della base di calcolo della pensione di anzianità percepita dai lavoratori italiani in Svizzera nel periodo compreso tra gli anni 1980 - 1992, in base alla retribuzione effettiva riconosciuta negli anni, in conformità alla Convenzione italo-svizzera del 1962. Anche in questo caso, l'ingerenza del legislatore, che aveva modificato retroattivamente il metodo usato per calcolare la pensione, mentre i processi avviati per decidere sui loro ricorsi erano ancora pendenti, è stata censurata dalla Corte Edu sotto il profilo della violazione dell'articolo 6 Cedu, e le somme liquidate agli originari 5 ricorrenti, a titolo di danno materiale e per il danno morale, sono risultate esose.²¹ Il numero dei ricorsi pendenti è di circa 350.

Recentemente, con sentenza del 15 aprile 2014²², la Corte ha addirittura modificato *in pejus* la propria giurisprudenza, accertando altresì, per i medesimi profili, la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, per avere i ricorrenti dimostrato che l'applicazione del calcolo meno favorevole ha di fatto causato il dimezzamento del loro trattamento pensionistico. Riconoscendo ai ricorrenti il pregiudizio morale, la Corte si è invece riservata la quantificazione dell'equa soddisfazione (risarcimento per la perdita di parte della pensione) a successiva pronuncia, anche in funzione di un eventuale accordo transattivo tra le parti. Considerato l'evidente contrasto dei giudicati, che costituisce caso paradigmatico di ammissibilità di rinvio alla Grande Camera, il Governo sta valutando l'opportunità di proporre il riesame del caso.

2.2.2. Le tematiche emergenti

Tra le tematiche emergenti sottoposte al vaglio della Corte, si segnalano le seguenti:

- in materia di smaltimento dei rifiuti tossici solidi urbani

La Corte europea è stata di recente investita di nuove questioni che attengono alla tutela della salute e dell'ambiente.

²¹ Sentenza sul caso *Maggio ed altri c/Italia* del 31 maggio 2011

²² Sentenza sul caso *Stefanetti ed altri c/Italia* (ricorso n. 21838/10 ed altri)

Si tratta di casi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossici solidi urbani in alcune regioni del centro-sud. Al vaglio della Corte è l'invocata violazione degli articoli 2 (diritto alla vita); 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare); 5 (diritto alla libertà e sicurezza); nonché 1, Protocollo 1 (diritto al rispetto dei beni) della Convenzione per .

I ricorsi richiamano l'attenzione sugli obblighi positivi che la Convenzione pone a carico degli Stati al fine di garantire la piena tutela dei diritti umani e che si estrinsecano nell'adozione di tutte le misure necessarie ad eliminare i rischi derivanti dalla non corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

- in materia di emissioni nocive di stabilimenti industriali

La violazione dell'articolo 2 della Convenzione per i danni alla vita causati da emissioni nocive di stabilimenti industriali è l'oggetto di un ricorso presentato alla Corte europea da persona malata di leucemia (poi deceduta), sulla base dell'affermato nesso di causalità tra la malattia e l'inquinamento ambientale, in relazione all'aumento nella città di Taranto delle diossine e di benzene, in quanto riconosciuti agenti cancerogeni già alla fine degli anni '90 dalle associazioni internazionali per la ricerca sul cancro.

Il procedimento penale avviato sulla denuncia-querela della parte ricorrente nei confronti dei responsabili degli stabilimenti Ilva di Taranto si era concluso con decreto di archiviazione adottato dal GIP del Tribunale di Taranto. Nell'ambito del procedimento penale, dall'analisi dei dati scientifici e ufficiali messi a disposizione delle autorità giudiziarie al momento dei fatti sono emerse l'esistenza e la rilevanza indubbia delle emissioni, ma tali dati non sono risultati sufficienti alla dimostrazione del nesso causale tra inquinamento e specifica malattia della singola persona.

In sede di difesa dinanzi alla Corte, è stato messo in rilievo che il solo dato storico dell'insorgere di una grave malattia a carico di una persona, non legata da rapporti di lavoro con l'azienda in questione e residente in zona urbana piuttosto distante dallo stabilimento, non dovrebbe, di per sé e in assenza di altri concreti elementi specifici di valutazione, giustificare l'eventuale accertamento, in particolare, della violazione del diritto alla vita (art. 2 della Convenzione).

Il ricorso è volto, in ogni caso a rimarcare la carenza dello Stato di misure tese alla prevenzione di gravi situazioni di degrado ambientale che rischiano di compromettere la salute della popolazione e la mancanza di rimedi giudiziari effettivi, indagini imparziali ed indipendenti sul nesso causale contestato;

- in materia di valli da pesca della laguna veneta

Il problema della proprietà demaniale delle valli da pesca lagunari è emerso nel contesto del ricorso presentato alla Corte europea da una società agricola, invocando il riconoscimento della natura privata del complesso immobiliare e produttivo medesimo. La Corte, con decisione di parziale ricevibilità del 18 giugno 2013, ha accolto il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'articolo 1, Protocollo 1 (diritto al rispetto dei beni).

La fattispecie in esame presenta aspetti di rilevante importanza. L'esito sfavorevole del ricorso, infatti, potrebbe avere un pesante impatto sulla conformazione giuridica delle valli lagunari nel territorio nazionale e rilevanti conseguenze patrimoniali.

Soltanto nella laguna di Venezia, infatti, le valli sono 28, sia di accertata proprietà demaniale che di quella privata, ma in gran parte gestite da privati. Occupano circa 9000 ettari, ovvero un sesto dell'intera area lagunare. Sono composte da specchi d'acqua, canali artificiali o naturali, barene e strutture funzionali per gestire gli apporti di acqua dolce o salata.

La società, nel 1994, aveva citato in giudizio i Ministeri delle finanze, dei trasporti e dei lavori pubblici per vedersi riconosciuta la proprietà privata costituita dalle c.d. "valli da pesca" nell'area lagunare di Venezia e conseguentemente per vedere accertata l'illegittimità degli atti di diffida ed intimazione notificati alla stessa dal Ministero delle finanze, finalizzati alla cessazione dell'occupazione abusiva del complesso e al pagamento della relativa indennità di occupazione, nel presupposto della ritenuta demanialità del complesso immobiliare.

Il giudizio è stato definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 3937/11 che ha accertato la demanialità della valle da pesca e condannato la società "al rilascio del bene occupato senza titolo" ed a "corrispondere alle amministrazioni convenute le somme, a ristoro di tale occupazione, da liquidarsi in separato giudizio". L'accertamento della demanialità è stato fondato sulla verifica della sussistenza, all'epoca dell'entrata in vigore del codice della navigazione, del duplice requisito della penetrazione, seppur periodica, delle correnti di marea negli specchi di acqua interni - il che implica la libera comunicazione con il mare - e della destinazione, sotto il profilo funzionale, degli stessi specchi d'acqua ad uno degli usi pubblici del mare, in particolare a quello della pesca.²³

²³ In secondo grado, la Corte d'appello aveva osservato altresì che, secondo i principi affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 1228 del 1990, l'appartenenza di un bene al demanio naturale marittimo (necessario) si pone quale conseguenza della presenza delle connotazioni fisiche considerate dalla legge e ciò indipendentemente da atti ricognitivi dell'amministrazione o da formalità pubblicitarie. Nella valutazione della Corte d'appello, quindi, attesa la rilevata immanenza di bene demaniale in ragione delle caratteristiche fisico-morfologiche e funzionali possedute dal medesimo bene, nessuna determinante conseguenza poteva trarsi dalla considerazione che il bene in parola abbia subito trasferimenti di proprietà susseguiti nel tempo senza soluzione di continuità, come attestato dalle notizie catastali, o che la P.A. sia rimasta a lungo inattiva, non avendo mai manifestato dissenso rispetto alle attività svolte dai privati o al trasferimento dei beni con

Dinanzi alla Corte europea, la società ricorrente insiste nell'affermazione del proprio diritto alla proprietà del complesso immobiliare e produttivo per effetto di una successione ininterrotta di passaggi, *mortis causa* e a mezzo di vendita risultanti da atti notarili risalenti, senza soluzione di continuità al XV secolo.

- in tema di divieto di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso

Risultano pendenti a Strasburgo alcuni ricorsi proposti da coppie di cittadini italiani avverso il diniego opposto delle autorità nazionali alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali o alla richiesta di trascrizione del matrimonio contratto all'estero.

I ricorrenti lamentano che la legislazione italiana, nel prevedere il matrimonio quale unica e esclusiva forma di riconoscimento di unioni familiari, preclusa alle coppie dello stesso genere, determinerebbe una forma di discriminazione "basata esclusivamente sull'orientamento sessuale", nonché "una differenza di trattamento che incide sull'essenza, non solo del diritto al rispetto della vita privata e familiare ma anche del diritto di sposarsi". Tale situazione si ripercuoterebbe negativamente sulla possibilità di usufruire della tutela legale accordata al coniuge (eredità, trattamento pensionistico ed altro) anche "per la perdurante totale assenza di forme diverse di riconoscimento giuridico delle unioni stabili tra persone dello stesso sesso".

Come è noto, la Corte europea è intervenuta in materia con la sentenza del 22 novembre 2010 (ricorso *Schalk e Kopf c/Austria*), nella quale ha negato il diritto a contrarre matrimonio ad una coppia omosessuale riconoscendo allo Stato il margine di apprezzamento nel legiferare. "Ciò perché si tratta di un istituto giuridico profondamente connesso alle radici storiche e culturali di una determinata società e rispetto al quale non è ravvisabile un'univoca tendenza negli ordinamenti interni degli Stati membri. Pertanto, rientra nell'ambito della discrezionalità propria di uno Stato la scelta in merito all'introduzione di una normativa in tal senso, secondo le ragioni di opportunità politica e sociale che ritenga preponderanti" (...) A parere della Corte, ad oggi all'interno del concetto di "vita familiare", il cui rispetto è garantito dall'articolo 8, devono potersi ricondurre anche le relazioni sentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso. Pertanto, costituirebbe una violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 la mancanza di tutela e riconoscimento adeguato all'interno di uno Stato membro delle coppie omosessuali. Nel caso in cui, dunque, uno Stato si dotasse di uno strumento giuridico che permettesse la tutela dell'unione familiare tra soggetti dello stesso sesso, anche se ciò avvenisse in ritardo rispetto ad altri Stati membri, non

atti *iure privatorum*. Le vicende negoziali, così come la condotta inerte o tollerante della P.A. invocata dalla società ricorrente, non incidono sulla modificabilità di un regime giuridico il cui venir meno è stato dal legislatore ancorato a specifici atti formali e la cui cogenza si esprime nella inalienabilità e inusucapibilità del bene stesso

incorrerebbe nella suddetta violazione. Tale conclusione è, anche in questo caso, giustificata dall'assenza di un comune orientamento condiviso dai legislatori nazionali".

E nella causa *Vallianatos et autres c. Grecia*, del 7 novembre 2013, la Corte europea ha dichiarato la violazione dell'articolo 14, in combinato con l'articolo 8 della Convenzione, a favore di una coppia omosessuale per avere lo Stato greco, con la legge del 2008 sul "patto di vita comune", disciplinato una forma di partenariato per le sole coppie di sesso opposto. La Corte ha precisato che tra i 18 Stati europei che autorizzano forme di partenariato solo la Lituania e la Grecia riservano queste forme alle coppie di sesso opposto.

Le decisioni della Corte Edu riflettono la mancanza di un vero *consensus* europeo sul diritto al matrimonio delle coppie omosessuali, ma anche la volontà di invitare gli Stati contrari a disciplinare lo status e i diritti delle coppie omosessuali con specifiche normative.²⁴

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, nel richiamare i contenuti della citata sentenza della Corte europea contro l'Austria, ha evidenziato che l'intera disciplina dell'istituto del matrimonio ha come presupposto la diversità di sesso tra coniugi. Ciò, in conformità con l'articolo 29 Cost., posto che, nei lavori preparatori, emerge la volontà dei costituenti di concepire il matrimonio "nel significato tradizionale di detto istituto". La Corte costituzionale ha, tuttavia, specificato che la nozione di "formazione sociale", tutelata ai sensi dell'articolo 2 Cost., ricomprende "ogni forma di comunità semplice o complessa idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione", demandando al Parlamento la regolamentazione della materia.

A sua volta la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, ha affermato che i componenti una coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, pur non potendo, secondo la legislazione nazionale, contrarre matrimonio o far trascrivere il matrimonio contratto all'estero, sono "titolari del diritto alla vita familiare" nonché del "diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia" e gli stessi "possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti, ove queste ultime "non assicurino detto trattamento". Pur confermando l'orientamento secondo cui i cittadini italiani omosessuali, legatisi in matrimonio all'estero, non hanno titolo alla trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile italiano, ha tuttavia affermato

²⁴ **Ammettono il matrimonio omosessuale:** Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Islanda, Danimarca.

Non ammettono il matrimonio omosessuale: Italia, Austria, Ungheria, Moldavia, Georgia, Romania, Bulgaria.

Disciplinano le unioni civili: Germania, Finlandia, Slovenia, Croazia


Non hanno specifica legislazione: Svezia, Norvegia.

che il matrimonio contratto all'estero non è "inesistente", ma "inidoneo a produrre (...) qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano".

Alla luce delle considerazioni svolte, la difesa dello Stato, da un lato, ha valorizzato gli importanti spunti offerti dalla citata giurisprudenza italiana, dall'altro ha invocato il rispetto del principio del margine di apprezzamento che la stessa Convenzione garantisce agli Stati. Infatti, con riferimento particolare alla tutela del diritto al matrimonio, l'articolo 12 Cedu riconosce in senso evolutivo la facoltà per gli uomini e per le donne in età adatta di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia, ma secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. La stessa Carta dei diritti fondamentali UE, all'articolo 9, pur riconoscendo "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", lascia agli Stati membri la facoltà di legiferare in materia.

2.3. Le sentenze di condanna - Analisi per tipologia di violazione

Il numero complessivo delle sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia è di 39, di cui 34 con almeno una violazione, 2 di non violazione, 2 di irricevibilità e 1 relativa all'applicazione dell'equa soddisfazione.(figura 11).



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

L'analisi della tipologia delle violazioni accertate evidenzia un cambiamento sensibile dell'attività della Corte nei confronti dell'Italia, specialmente se rapportato all'aumento delle decisioni di irricevibilità e di radiazione dal ruolo.

L'incidenza maggiore, nell'ambito delle 34 sentenze di condanna, è rappresentata, anche con riferimento al 2013, dalle violazioni seriali, segnatamente in materia di irragionevole durata dei processi e di ritardato pagamento dei decreti Pinto (in numero di 12) e di equo processo (4, di cui 2 attinenti il profilo della retroattività delle leggi di interpretazione autentica), oltre che in materia di espropriazione indiretta per pubblica utilità (in numero di 6), con riferimento a procedimenti interni che hanno comportato l'acquisizione *sine titulo* di aree da parte della pubblica amministrazione.

Le altre violazioni accertate riguardano: il diritto alla vita privata e familiare (n. 3, delle quali 2 in materia di diritto di visita e 1 relativa alla materia fallimentare); 2, di cui una pilota, in materia di trattamenti disumani e degradanti; 2 in materia di libertà di espressione; 2 sul diritto al rispetto dei beni, sotto il profilo della tutela dei crediti da parte di enti locali in stato di dissesto; 1 sentenza "pilota" in materia di tutela dei beni, relativamente alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale quale vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge n. 210 del 1992; 1 in materia di confisca, in contrasto con gli articoli 7 (*nulla poena sine lege*) e 1, Protocollo 1. (figura 12)